

Composizione negoziata per la crisi d'impresa

Il **D.L. 118 del 24 agosto 2021** (convertito con modifiche dalla Legge 147/21) ha previsto che **l'imprenditore commerciale o agricolo, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere l'avvio di una procedura volontaria di composizione negoziata per la soluzione della crisi** qualora risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa stessa.

A partire dal 15 luglio 2022 la disciplina della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa è contenuta **negli artt. da 12 a 25 quinquies del D. Lgs. n. 14 del 12/01/2019** (così come modificato dal D. Lgs. n. 83 del 17/06/2022)

Per avviare la procedura l'imprenditore deve presentare domanda alla Camera di commercio ove si trova la sede legale dell'impresa, affinché venga nominato di un esperto indipendente che avrà il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati

L'intera procedura, presentazione della domanda dell'impresa, nomina dell'esperto, conduzione delle trattative, è gestita tramite la piattaforma telematica nazionale disponibile al seguente link composizionenegoziata.camcom.it

La piattaforma si struttura in due sezioni:

- un'**area pubblica**, accessibile liberamente agli imprenditori, nella quale è disponibile una lista di controllo particolareggiata che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Il contenuto della piattaforma;
- un'**area riservata**, accessibile agli imprenditori tramite SPID/CNS/CIE per la presentazione della vera e propria istanza di attivazione della procedura.

La nomina dell'esperto

La nomina dell'esperto avviene ad opera di una **commissione regionale** composta da:

- un magistrato designato dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale del capoluogo di regione;
- un membro designato dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione;
- un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione.

[La commissione costituita presso la Camera di commercio di Torino](#) si è insediata il 22 dicembre 2021.

Nel caso di **imprese sotto soglia** (cioè che presentino congiuntamente i seguenti tre requisiti: attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300.000 euro; ricavi lordi complessivi annui non superiori a 200.000 euro; debiti di ammontare non superiori a 500.000 euro), **la nomina dell'esperto viene fatta dal Segretario generale della Camera di commercio in cui ha sede legale l'impresa richiedente.**

Come iscriversi nell'elenco esperti

Gli esperti sono scelti da un apposito elenco formato presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. Per la regione Piemonte è competente la Camera di commercio di Torino.

, Nell'elenco possono essere inseriti:

- **gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti** e degli esperti contabili che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
- **gli iscritti da almeno cinque anni all'albo degli avvocati** che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa
- **gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro** che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.;
- **coloro** che, pur non iscritti in albi professionali, **documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione** concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza

Tutti i richiedenti per poter essere iscritti nell'elenco devono avere assolto agli specifici obblighi formativi di 55 ore previsti dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28/09/2021.

La domanda va presentata:

- se il richiedente è un professionista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, degli Avvocati, dei Consulenti del Lavoro **all'ordine professionale di appartenenza**;
- se il richiedente, non è iscritto in albi, ma è in possesso dei requisiti di esperienza previsti dalla normativa, **alla Camera di commercio di capoluogo della regione nel cui territorio il richiedente risiede.**

Ai fini dell'**aggiornamento dell'elenco**, l'iscrizione dei dati dei soggetti richiedenti sarà continua fino al 16/5/2022 e, a partire dal 17/05/2022, avverrà **con cadenza annuale**.

I soggetti iscritti nell'elenco vengono tempestivamente cancellati qualora intervenga una causa di ineleggibilità ai sensi dell'art. 2382 del codice civile.

Misure protettive del patrimonio

L'art.18 del D. Lgs14/2019 prevede che l'imprenditore possa richiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza, l'applicazione di misure protettive del patrimonio.

L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti

di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.

L'istanza verrà pubblicata sul registro delle imprese d'ufficio successivamente all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto nominato dalla Commissione.

L'ufficio del registro imprese comunicherà in tempo reale all'impresa l'avvenuta pubblicazione. Al ricevimento della comunicazione l'imprenditore deve entro il giorno stesso della pubblicazione depositare ricorso presso il Tribunale competente.

Al ricevimento del numero di ruolo (R.G.) da parte del Tribunale e comunque entro 30 giorni dalla pubblicazione sul registro delle imprese, l'imprenditore deve chiedere la pubblicazione nel Registro delle imprese del numero di ruolo in parola presentando apposita pratica telematica

Attivazione della sospensione di obblighi e cause di scioglimento

Ai sensi dell'art 20 del D. Lgs14/2019 l'imprenditore può inoltre dichiarare la: sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile.

La dichiarazione di sospensione di cui sopra deve essere effettuata sulla piattaforma sopra citata ponendo la spunta nell'apposito riquadro e compilando l'apposito modulo.

La sospensione in parola si applica solo per le società di capitali.